

**VERBALE di RIUNIONE della COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE**

Data: 22/11/2018

N° riunione: 9/2018

Presenti: Sandro Chiostrini, Carlotta Costa, Bruno Magaldi, Luca Del Gigia, Andrea Ottati, Giuseppe Lorini, Massimo Massa, Franco Romanelli, Piero Caliterna, Stefano Bertagni

Ordine del giorno:

1. Notizie circa la revisione dei curricula per l'aggiornamento dell'Albo dei CTU

La Vice-presidente Carlotta Costa espone ai Colleghi una ricapitolazione delle attività svolte dalla Commissione istituita in seno all'Ordine per la verifica dei curricula trasmessi dai Colleghi e degli esiti della revisione, già completata a meno dell'esame delle richieste di chiarimenti inoltrate nei casi in cui la revisione non è risultata possibile.

2. Notizie circa le nuove norme per la fatturazione

Si prende atto della circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/2018 e dei documenti uniti al presente verbale.

Secondo la Commissione, restano da definire varie questioni:

- in caso di pagamento posto provvisoriamente a carico solidale è il CTU a scegliere a chi richiedere il pagamento?
- se il pagamento viene richiesto a più parti (per esempio dividendo in parti uguali l'importo) si devono fare più fatture elettroniche indicando i vari soggetti tenuti al pagamento?
- chi paga la ritenuta d'acconto se il soggetto tenuto al pagamento è un privato (la fattura emessa verso il Tribunale prevedrà la R.A.)?
- nel caso in cui una fattura verso una parte resti insoluta e si richieda il pagamento ad una parte diversa, quale procedura si deve adottare?
- chi trasmette alla parte obbligata al pagamento copia della fattura elettronica e della nota di accettazione del Tribunale?
- se la parte è un ente pubblico, può saldare senza il riferimento ad una fattura emessa verso lo stesso soggetto (ovvero con diverso codice IPA)?
- Come si riverbera il provvedimento sulla liquidazione finale per le esecuzioni immobiliari?

3. Notizie circa le nuove procedure per la Sezione fallimentare

Si dà notizia che da alcuni giorni la Cancelleria fallimentare non richiede più il deposito della perizia asseverata in forma cartacea, ma richiede invece la sola trasmissione telematica del verbale di giuramento, insieme alla perizia; si auspica quindi il passaggio ad una procedura interamente telematica, che preveda il giuramento all'atto del conferimento dell'incarico, in analogia a quanto avviene per le esecuzioni immobiliari, così da evitare l'inutile stampa della perizia e la macchinosa procedura per asseverarla.

La Commissione auspica che il presente verbale venga inviato alla Presidente del Tribunale da parte del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, nella speranza di definire congiuntamente una procedura cui attenersi in relazione alle problematiche sollevate e ad altre eventuali che possano venire individuate.

Si fissa la prossima riunione per il Giovedì 24 gennaio alle ore 18.

Il Presidente della Commissione
Sandro Chiostrini

CIRCOLARE N. 9/E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 7 maggio 2018

***OGGETTO: IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti -
Art.3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172***

INDICE

Premessa	3
1. Il nuovo ambito soggettivo di applicazione. Nuove categorie di soggetti interessati.....	5
1.1 Le aziende speciali, le aziende pubbliche di servizi alla persona, gli enti pubblici economici	6
1.2 Le fondazioni.....	8
1.3 Le società.....	11
1.4 Elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze	14
2. Individuazione delle Pubbliche Amministrazioni	18
3. Tabella riepilogativa	19
4. Fattispecie particolari	20
4.1 Società Fiduciarie	20
4.2 Oneri CTU a carico di soggetti <i>split payment</i>	21
5. Efficacia temporale delle nuove disposizioni	23
6. Sanzioni	23

amministrarli unicamente dietro istruzioni e con provvista previamente apprestate dai fiducianti.

Nel caso specifico, nonostante la società fiduciaria rivesta, formalmente, la qualifica di proprietaria delle quote azionarie di cui è intestataria, l'effettivo titolare delle quote in questione sarà sempre il cliente fiduciante; in tal senso depone, del resto, il contenuto dell'art. 12, comma 4, del D.M. 16 gennaio 1995 in tema di mandato fiduciario.

Ciò posto, tenuto conto delle finalità che presiedono all'intestazione fiduciaria di partecipazioni, si è dell'avviso che la valutazione circa l'applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti alle società, le cui quote sono detenute da una società fiduciaria, debba essere effettuata con riferimento alla natura del soggetto a cui le quote stesse debbono essere ricondotte, verificando se lo stesso rientri o meno nell'ambito dello *split payment* (a nulla rilevando l'intestazione formale delle quote azionarie). In capo al soggetto fiduciante, inoltre, deve essere effettuata l'analisi dei requisiti in termini di controllo e di partecipazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 17-ter del ripetuto D.P.R. n. 633 del 1972.

4.2 Oneri CTU a carico di soggetti *split payment*

Altra fattispecie particolare che viene in rilievo, riguarda le modalità di liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio, cd. CTU, che operano su incarico e come ausiliari dell'Autorità Giudiziaria.

In particolare, in tali casi occorre valutare se per l'obbligato al pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del CTU possa trovare applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti.

Al riguardo, appare utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui *“in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa*

nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti" (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013).

Secondo tale giurisprudenza, pertanto, *"È noto che l'attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia"* (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013), *"sicché bene il relativo compenso è posto a carico solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza"* (Cass. civ., Sez, VI, Ord. n. 23522 del 2014).

Con riguardo ai compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal CTU, si è dell'avviso, pertanto, che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico.

Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento. Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzia, tuttavia, che la *"solutio"*, avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.

In tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU.

Per tali motivi si ritiene di escludere l'applicabilità, nel caso specifico, della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

La predetta soluzione appare coerente ai più recenti chiarimenti resi dalla circolare n. 27/E del 2017 in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che ha individuato, in un'ottica di semplificazione, le fattispecie escluse dalla scissione dei pagamenti.

Le medesime ragioni di semplificazione sussistono anche nella fattispecie in esame.

In tali ipotesi, infatti, l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe l'onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest'ultimo soltanto l'imponibile mentre l'Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all'Amministrazione della Giustizia affinché quest'ultima, a sua volta, versi tale importo all'Erario, nell'ambito della scissione dei pagamenti. Tale doppio versamento costituirebbe un aggravio delle procedure e giustifica la non applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti.

5. Efficacia temporale delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 148 del 2017, hanno effetto, come già anticipato nelle premesse, a *“decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”*.

Il comma 1-ter dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 24 aprile n. 50, stabilisce che la disciplina della scissione dei pagamenti si applica *“fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE”*, ossia fino al 30 giugno 2020.

Pertanto, le nuove disposizioni sulla scissione dei pagamenti si applicano alle operazioni in relazione alle quali la fattura sia stata emessa e la cui imposta sia divenuta esigibile a decorrere dal 1° gennaio 2018.

6. Sanzioni

In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato le novità introdotte dal 1° gennaio 2018 (art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, cd. statuto dei diritti del contribuente), sulla portata e

sull'ambito della disciplina recata dall'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi, sempre che non sia stato arrecato danno all'Erario con il mancato assolvimento dell'imposta dovuta.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(Firmato digitalmente)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

ai sigg. Presidenti di Tribunale

OGGETTO: Liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile – Esclusione dello *split payment* – Circolare Agenzia delle entrate n. 9 del 7 maggio 2018 e articolo 12 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018 – Modalità di trasmissione delle fatture intestate al Ministero della giustizia.

Pervengono a questa Direzione generale quesiti e segnalazioni (da parte sia di Uffici giudiziari sia di CTU) in merito alle criticità che emergono nella gestione delle fatture elettroniche emesse dai CTU nei confronti degli Uffici giudiziari e trasmesse secondo le modalità operative indicate dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 7 maggio 2018.

In particolare, al punto 4.2 di tale circolare, ci si interroga sulla possibilità che *“per l'obbligato al pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del CTU possa trovare applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti”* (cd. *split payment*): nel farlo l'Agenzia, richiamata alla mente l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale *“l'attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia”*, evidenzia che *“titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico”*, come pure che *“tale soggetto è tenuto, in base al provvedimento del giudice, al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese ... a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento”*.

Di conseguenza il CTU, ricevuto il pagamento della parte, *“deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972”* – e dunque ad addebitare l'imposta, *“a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”* (che nella specie è l'Amministrazione della giustizia) – nonché *“ad emettere fattura ... nei confronti dell'Amministrazione della giustizia ..., in cui si evidenzia, tuttavia, che la “solutio” avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice”*. Poiché dunque, *“in tali fattispecie, la P.A. ... non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU”*, l'Agenzia delle entrate conclude nel senso di *“escludere l'applicabilità ... della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972”*, in quanto *“l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe*



l'onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest'ultimo soltanto l'imponibile mentre l'Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all'Amministrazione della Giustizia affinché quest'ultima, a sua volta, versi tale importo all'Erario, nell'ambito della scissione dei pagamenti. Tale doppio versamento costituirebbe un aggravio delle procedure e giustifica la non applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti".

Da ultimo, con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (cd. decreto dignità), convertito nella legge 9 agosto 2018, è stato espressamente previsto (art. 12) che sono esclusi dallo *split payment* i compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte, fatturati dopo il 14 luglio 2018: all'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è stato infatti aggiunto un comma 1-sexies, a norma del quale "*Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*".

Alla luce di quanto precede, pertanto, la parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del CTU, il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione evidenziando in essa di aver ricevuto il pagamento dalla parte e non dall'Amministrazione.


Come detto, dalle segnalazioni pervenute a questo ufficio risulta che tale *modus operandi* sta determinando notevoli criticità. Accade in sostanza che dette fatture elettroniche (anche ove recanti la doverosa annotazione che il pagamento è stato effettuato dalla parte), pervenendo agli Uffici giudiziari con il sistema di gestione contabile SICOGE, risultano come *crediti inestinti*, in quanto pagate da terzi: mentre infatti il sistema SICOGE consente la chiusura automatica delle fatture pagate, non altrettanto avviene per quelle non pagate, che devono essere chiuse tramite una operazione manuale, necessaria affinché il relativo credito possa risultare estinto sulla piattaforma di certificazione del credito (PCC) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il che, tenuto conto del considerevole numero di consulenze tecniche d'ufficio disposte nell'ambito del processo civile (nell'ordine di migliaia all'anno anche per Uffici giudiziari di medie o piccole dimensioni), costituisce un evidente aggravio del carico di lavoro degli Uffici stessi, con importanti riflessi negativi anche sulla determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti (alla cui formazione concorrono anche, allungandone i tempi, fatture che non corrispondono a debiti reali dell'amministrazione).

Orbene, in considerazione delle molteplici criticità segnalate, si rappresenta di aver avviato al riguardo un'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate al fine di verificare la possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività degli Uffici giudiziari in tema di pagamento delle spese di giustizia: sarà dunque cura di questa Direzione generale far conoscere prontamente l'esito di tale iniziativa.

Cordialità.

Roma, 26 settembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati


**CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO:
FATTURAZIONE E RELATIVI ADEMPIMENTI DEGLI
UFFICI GIUDIZIARI ALLA LUCE DEI RECENTI
INDIRIZZI MINISTERIALI**

di GAETANO WALTER CAGLIOTI

Dirigente Procura Generale di Catanzaro

In materia di Consulenza tecnica d'Ufficio ¹ per la Suprema Corte di Cassazione ² *“in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti”*.

In relazione al richiamato indirizzo giurisprudenziale e in tema di *split payment* ³ (c.d. scissione dei pagamenti ⁴) l'Agenzia delle Entrate ha affrontato, con circolare n 9/E del 7 maggio

¹ Ai sensi dell'articolo 191 codice di procedura civile *“nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183 settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire”*,

² Cassazione civile Sez. III, n. 1023 del 2013

³ Lo *split payment* è stato introdotto dalla legge 190/2014 (legge di Stabilità 201) modificata dal decreto-legge 50/2017 convertito nella Legge 96/2017 e regolamentata con Decreto Ministeriale 27 giugno 2017, Decreto Ministeriale 13 luglio 2017, con Legge 172/2017(c.d. Decreto Fiscale) e con Decreto Ministeriale 9 gennaio 2018.

⁴ La scissione del pagamento dell'Iva riguarda le fatture che professionisti e imprese presentano a Pubbliche Amministrazioni, con lo *split payment*, l'imponibile è pagato al fornitore, mentre l'Iva viene versata direttamente all'Erario. In altre parole, per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili, come ad esempio la Pubblica Amministrazione, l'iva non viene versata in fattura al fornitore. Il meccanismo si applicherà fino al 30 giugno 2020, come stabilito dalla **misura speciale di deroga** rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea con l'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE e con la Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017.

2018, le modalità di liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio (CTU) che operano su incarico, e come ausiliari, dell'Autorità Giudiziaria.

La Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell'Agenzia fiscale, per la richiamata circolare del 7 maggio 2018, “ *con riguardo ai compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal CTU* “ conferma “ *che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico* ”.

È la parte processuale, in base al provvedimento del giudice (che costituisce titolo esecutivo⁵) “ *...tenuta al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento* ”.

Ne consegue che “ *... il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia* (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzia, tuttavia, che la “ *solutio*”, avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice. ”

Concludendosi che “ *in tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU*”.

Con la conseguenza, pratica, che” *per tali motivi si ritiene di escludere l'applicabilità, nel caso specifico, della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972*”.

Tra l'altro la materia della scissione dei pagamenti, su fatturazione da parte di professionisti, è oggi superata con l'entrata in vigore del c.d. “ *decreto dignità*”⁶ che ha eliminato l'obbligo

⁵ Articolo 168 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115; in materia anche circolare ministeriale giustizia prot. n. 0127998 del 20.10.2009.

⁶ Ai sensi del decreto legge n.87 del 12 luglio 2018 (GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018) in vigore dal 14 luglio 2018 decreto legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186), articolo 12 comma 1 : all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e' aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi

della scissione dei pagamenti per le attività prestate a favore di pubbliche amministrazioni.

L'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate ha, però, comportato dubbi interpretativi in relazione agli, eventuali, adempimenti delle cancellerie, stante l'acclarato obbligo, a carico del consulente, di intestare la fattura all'amministrazione giudiziaria.

Gli uffici giudiziari destinatari, a far data del mese di maggio 2018, di fatture a loro intestate ma per le quali non risultano obblighi di pagamento hanno manifestato sin da subito, perplessità e difficoltà operative nella gestione contabile delle stesse.

Difficoltà operative ad oggi non ancora superate se è vero che il Ministero della Giustizia con circolare del 26 settembre 2018 ⁷ *“ in considerazione delle molteplici criticità segnalate, si rappresenta di aver avviato al riguardo un'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate al fine di verificare la possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività degli uffici giudiziari in tema di pagamento delle spese di giustizia; sarà dunque cura di questa Direzione generale far conoscere prontamente l'esito di tale iniziativa ”*

Gli Uffici di via Arenula erano, comunque, già intervenuti nell'immediatezza della circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Con nota del 30 maggio 2018 ⁸, nel rispondere a quesito avanzato dalla Corte di Appello di Bologna ⁹, gli Affari Civili Interni del Ministero della Giustizia dopo una breve disamina della disciplina avevano concluso, e non poteva essere altrimenti, che : *“...deve affermarsi che la parte obbligata debba continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del C.T.U. ; quest'ultimo, ricevuto il pagamento, emetterà la fattura nei confronti dell'Amministrazione, avendo però cura di evidenziare che il pagamento è stato effettuato dalla parte e non dall'Amministrazione ; a*

rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

⁷ Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio I –Affari civili interni -DAG.26/09/2018.0168994.U

⁸ Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio I –Affari civili interni -DAG.30/05/2018.0109392.U

⁹ Prot. N. 3936 del 14 maggio 2018

tale fattispecie non si applica la disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972”

Riassumendo il sopra richiamato indirizzo ministeriale: a) la parte onerata dal provvedimento giurisdizionale effettua il pagamento, b) il consulente tecnico d'ufficio *ricevuto* il pagamento emette fattura intestata all'Amministrazione, l'ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il provvedimento, avendo cura di *evidenziare* che il pagamento è stato effettuato dalla parte processuale.

Quanto sopra trovava ulteriore conferma nell'indirizzo ministeriale del 26 settembre 2018 ¹⁰ ai sensi del quale “...*il CTU ricevuto il pagamento dalla parte.*” deve “*emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione giustizia..*”

In materia non poteva mancare l'intervento da parte dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).

Istituto previdenziale (INPS) che, ricordiamo, essendo parte in innumerevoli giudizi innanzi al giudice del lavoro si trova più volte destinatario del provvedimento con il quale viene disposta la liquidazione della consulenza d'ufficio.

Per l'istituto previdenziale, con indirizzo interno del 7 settembre 2018 ¹¹, “*in caso di condanna dell'istituto alle spese per CTU, non potranno essere accettate da parte degli operatori fatture emesse nei confronti dell'istituto da parte dei CTU nominati dal giudice, dovendo richiedere agli stessi copia del documento emesso verso l'Amministrazione della Giustizia al fine di consentire la liquidazione del compenso sulla base del dispositivo giurisdizionale*”.

L'INPS affronta, nel richiamato indirizzo, anche gli adempimenti successivi al pagamento a carico dell'istituto.

Dispone infatti che : “*...si ritiene si debba operare la ritenuta fiscale, laddove prevista per la natura del reddito corrisposto e/o per il regime fiscale applicato al professionista, corrispondendo al CTU il compenso fatturato al lordo dell'IVA ma al netto della ritenuta fiscale a titolo d'acconto che dovrà essere versata all'Erario, come di consueto, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento; per compenso e ritenuta andrà rilasciata apposita CU (ndr = certificazione unica) al professionista nei termini di legge.*”

¹⁰ *Cit.* nota n. 6

¹¹ Messaggio INPS n 3305 del 07/09/2018

Tornando alle problematiche evidenziate dagli uffici giudiziari¹² il più importate è quello relativo al “*come*” e al “*dove*” debbano essere registrate le fatture emesse dai consulenti tecnici d’ufficio.

Per gli Uffici ministeriale di via Arenula¹³ “*il modus operandi*” derivante dall’applicazione della circolare dell’Agenzia delle entrate¹⁴ pone infatti il problema relativo alla *lavorazione* della fattura.

Per l’indirizzo ministeriale in oggetto “*...accade in sostanza che dette fatture elettroniche (anche ove recanti la doverosa annotazione che il pagamento è stato effettuato dalla parte) pervenendo agli uffici giudiziari con il sistema di gestione contabile SICOGE*¹⁵ *risultano come **crediti inestinti** in quanto pagate da terzi.*”

Infatti, sempre per gli uffici di via Arenula, “*mentre il sistema SICOGE consente la chiusura automatica delle fatture pagate, non altrettanto avviene per quelle non pagate.*”¹⁶

Fatture in formato elettronico che se non pagate direttamente dall’Amministrazione “*...devono essere chiuse tramite una operazione manuale..*”

Operazione di chiusura “*...**necessaria affinché il relativo credito possa risultare estinto sulla piattaforma di certificazione del credito (PCC)***¹⁷ ***gestita dal Ministero dell’economia e finanze***”

Quanto sopra, per come riconosciuto dal Ministero della Giustizia¹⁸ “*...tenuto conto del considerevole numero di consulenze tecniche d’ufficio disposte nell’ambito del processo civile (nell’ordine di migliaia all’anno anche per uffici giudiziari di medie o piccole dimen-*

¹² Per tutte tribunale di Trani 17/09/2018

¹³ Cit. nota n. 6

¹⁴ Circolare del 7 maggio 2018 n. 9

¹⁵ È il sistema operativo in uso agli uffici giudiziari che permette la gestione e il pagamento delle fatture emesse nei confronti degli uffici giudiziari

¹⁶ È importante la corretta chiusura delle posizioni debitorie sul SICOGE. Infatti la piattaforma di certificazione dei crediti (vedi nota n. 17 che segue) viene aggiornata automaticamente dalle operazioni che l’utente di SICOGE effettua sulla fattura stessa: contabilizzazione, conferma scadenza e pagamento o chiusura del debito (da Guida operativa al SICOGE pag. 4)

¹⁷ La Piattaforma informatica dei crediti nasce nell’anno 2012 come strumento attraverso il quale imprese e professionisti creditori nei confronti delle pubbliche amministrazioni possono ottenere la certificazione dei crediti vantati..i crediti così certificati possono essere portati in compensazione di quanto dovuto allo Stato o essere ceduti agli istituti bancari.

¹⁸ Cit. nota n. 6

sioni) costituisce un evidente aggravio del carico di lavoro degli uffici stessi, con importanti riflessi negativi anche sulla determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti (alla cui formazione concorrono anche, allungandone i tempi, fatture che non corrispondono a debiti reali dell'amministrazione) ”.

Gli Uffici giudiziari non si sono, però, limitati ad evidenziare le criticità all'Amministrazione centrale.

La Dirigenza Amministrativa degli Uffici Giudiziari ¹⁹, in attesa di definitive e superiori determinazioni ministeriali in materia, ha affrontato, in un serrato e proficuo scambio di opinioni e proposte, quelli che sono i problemi nell'immediato e, specificamente, come già accennato, quelli relativi al “*come*” e al “*dove*” debbano essere registrate le fatture emesse dai consulenti tecnici d'ufficio ²⁰.

Risulta assodato che la fattura emessa nei confronti dell'Amministrazione vada intestata e trasmessa all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento.

La trasmissione della fattura comporterà che, nella stessa, sia inserito il codice univoco IPA dell'ufficio che riceve ²¹.

L'ufficio giudiziario che riceve la fattura ne curerà la trasmetterà al competente Funzionario Delegato ²² non prima però di avere verificato la regolarità della stessa, specie riguardo alla presenza dell'attestazione che il pagamento è stato assolto da terzi, indicandone le generalità complete.

L'Ufficio giudiziario rifiuterà le fatture in cui risulti omessa la detta attestazione.

La successiva *lavorazione*, da parte dell'ufficio del Funzionario Delegato, delle fatture avverrà nel / e con il programma SICOGÉ.

¹⁹ Una risorsa del sistema Giustizia non appieno utilizzata stante i ritardi nella applicazione del decreto legislativo 240/06 abrogata di fatto con provvedimenti normativi in alcuni casi di rango inferiore, e l'annoso e mai realmente risolto problema della “*doppia dirigenza negli uffici*” che vede coesistere due figure apicali da una parte il dirigente amministrativo e dall'altra il magistrato capo dell'Ufficio.

²⁰ sulla *lavorazione* delle fatture in esame nel sistema SICOGÉ si è tra i primi espressa la d.ssa Rosanna Milano Dirigente della Procura Generale di Taranto.

²¹ solo gli uffici con codici univoci IPA su cui è attivo il servizio di fatturazione elettronica possono ricevere documenti elettronici non gestiti da SICOGÉ ma riconducibili all'Amministrazione - circolare n. 24 del 27/06/2017 Ministero dell'Economia e delle Finanze

²² In materia di individuazione dei Funzionari Delegati vedasi circolari n 6 dell'8 giugno 2002 e n 7 del 14 novembre 2002

Tale programma permette di ricevere una fattura certificando che il relativo pagamento non rientra in alcun capitolo di spesa assegnato al Funzionario Delegato ²³ e che, il pagamento di quanto dovuto in fattura è stato assolto da terzi giusto provvedimento giurisdizionale.

Ai sensi della circolare n. 24 del 27/06/2017 Ministero dell'Economia e delle Finanze ²⁴, infatti, *“se la fattura viene pagata da un soggetto diverso dall'Amministrazione debitrice, quest'ultima potrà utilizzare la funzione di “dichiarazione di pagamento/chiusura debito”, appositamente realizzata nel sistema SICOGE.*

Per tale fattispecie SICOGE trasmette automaticamente il dato di chiusura del debito a PCC...”.

Quanto sopra permette di risolvere anche la criticità relativa alla piattaforma dei crediti.

Concludendo non ci si può esimere dal sottolineare come il lavoro nella pubblica amministrazione venga sempre più gravata di incombenze, il più delle volte inutili, che non possono non riflettersi, negativamente, sulla *performance* dell'ufficio giudiziario generando ingiustificati ritardi nella somministrazione del servizio giustizia al cittadino.

²³ Le spese del processo civile e penale come previsto dall'art. 185 del D.P.R. 115/2002 sono gestite attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati e sono disposte più volte nel corso dell'anno con decreto dirigenziale della direzione della giustizia civile.

²⁴Avante ad oggetto il *“Monitoraggio delle procedure e dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato”*.

All'Amministrazione della giustizia la fattura del CTU

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate comporta criticità che allungano i tempi di pagamento

/ Mirco GAZZERA

Nell'escludere l'applicazione del meccanismo dello split payment alle prestazioni rese dai **consulenti tecnici d'ufficio** (CTU), la circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018 ha fornito chiarimenti, altresì, sulle relative modalità di fatturazione. Queste ultime hanno generato, tuttavia, notevoli criticità rilevate anche in data 26 settembre 2018 dal Ministero della Giustizia che ha reso noto di aver avviato un confronto con l'Agenzia delle Entrate per individuare soluzioni operative, le quali non aggravino le attività degli uffici giudiziari per il pagamento delle spese di giustizia.

Seppure la questione relativa all'applicazione della scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72) alle prestazioni rese dai CTU appaia ormai superata dal ripristino dell'esonero dal predetto meccanismo per i professionisti (art. 12 del DL 87/2018 conv. L. 95/2018), le indicazioni della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/2018 sono ancora d'interesse per i chiarimenti circa la fatturazione di tali operazioni.

In sintesi, nella predetta circolare è stato precisato che: - la parte indicata nel provvedimento del giudice è tenuta "al pagamento del **compenso** per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento"; - il CTU deve esercitare la rivalsa IVA ed emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, evidenziando che il pagamento avviene con denaro fornito dalla/e parti/e individuata/e dal citato provvedimento.

Con riguardo all'**emissione** della fattura del CTU nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la precedente C.M. n. 9/82 secondo la quale i periti e i consulenti tecnici devono "addebitare in via di rivalsa nei confronti del committente - sia esso una delle parti in causa o l'amministrazione della giustizia - il tributo relativo alla prestazione resa (...)".

Sulla base di tale precisazione, tuttavia, nella prassi professionale si riteneva che il CTU potesse emettere la fattura anche nei confronti della parte in causa obbligata al pagamento. Tale modalità di fatturazione risulta **difforme** da quanto precisato ora, espressamente, dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018. Al fine di addivenire a un'interpretazione coerente dei predetti chiarimenti forniti dalla prassi amministrativa, si potrebbe osservare, per esempio, che nel processo civile e

penale sono previsti "consulenti tecnici" incaricati, sia dal giudice (CTU nel processo civile e perito in quello penale), sia dalle parti del processo.

Poiché la C.M. n. 9/82 ha esaminato, fra l'altro, l'intestazione delle fatture relative alle prestazioni rese genericamente da "periti e consulenti tecnici", si potrebbe ritenere che tale documento abbia indicato come committente le parti in causa o l'Amministrazione della giustizia proprio riferendosi alle diverse fattispecie sopra indicate.

Tra le conseguenze l'obbligo per il CTU di emettere fattura elettronica

La fatturazione delle prestazioni nei confronti dell'Amministrazione della giustizia comporta delle conseguenze di notevole rilievo, fra le quali, l'**obbligo** per il CTU di emettere la fattura in formato elettronico, in quanto il committente è una Pubblica Amministrazione (art. 1 commi 209-214 della L. 244/2007).

Poiché il documento non è emesso nei confronti della parte in giudizio che sostiene l'onere economico, se quest'ultima è soggetto passivo IVA sembra difficile riconoscere il **diritto alla detrazione** dell'IVA assolta sulla prestazione di servizi resa dal CTU. La fattispecie appare diversa, inoltre, da quella della detrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., il cui trattamento è stato chiarito dalla C.M. n. 203/94. La possibilità del citato soggetto di detrarre l'IVA assolta sulla predetta operazione dovrebbe essere riconosciuta per garantire il rispetto del principio di neutralità dell'imposta, prescindendo dall'intestazione della fattura (es. Corte di Giustizia Ue 1° marzo 2012 causa C-280/10). Sul punto appare auspicabile, dunque, un chiarimento dell'Amministrazione finanziaria.

Come rilevato dal Ministero della Giustizia, inoltre, le fatture elettroniche emesse dai CTU pervengono agli uffici giudiziari mediante il sistema di gestione contabile SICOGE e risultano come "**crediti inestinti**", in quanto pagate da terzi. A livello operativo, si rende necessario un intervento manuale da parte dei predetti uffici affinché il credito possa essere considerato estinto sulla piattaforma di certificazione del credito (PCC) gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale operazione rappresenta un aggravio del lavoro degli uffici giudiziari che comporta anche un allungamento dei tempi di pagamento.